



**“LA DISCIPLINA DEI CONTROLLI SULLE
SOCIETA’ PARTECIPATE ALLA LUCE
DELL’ARTICOLO 5 DEL TUSP (D.LGS. 175/2016),
COME MODIFICATO DALLA LEGGE SULLA
CONCORRENZA (L.118/2022)”**

*Antonio Di Bari, Responsabile ANCI Area SPL e
partecipate, Infrastrutture, appalti*

Roma, 20 aprile 2023

CORTE DEI CONTI: IL PROGRAMMA 2023 DELLA SEZIONE CONTROLLO ENTI

Nel Comunicato stampa n.15 del 9/03/2023 la Corte dei Conti ha riassunto i principali contenuti del “Programma delle attività per l’anno 2023” approvato dalla Sezione controllo. E’ rappresentato che «Il controllo che la Corte dei conti effettuerà nel 2023 sulla gestione di enti pubblici, società partecipate dallo Stato, fondazioni ed altri organismi di diritto privato percettori di contributi statali terrà conto del contesto generale di finanza pubblica, in un quadro interno e internazionale condizionato dal protrarsi degli effetti pandemici, dalla crisi energetica, dal conflitto russo-ucraino in corso e dalle politiche monetarie restrittive adottate in contrasto alle recenti spinte inflazionistiche.»

Nello specifico, poi, sul controllo ai sensi del TUSP è precisato come «la Sezione controllo enti abbia adottato le misure organizzative e fornito i primi indirizzi necessari all’attuazione delle modifiche che la legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 ha introdotto al Testo unico sulle società partecipate [...]» rispetto ai precetti sulla costituzione di società a partecipazione pubblica o sull’acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte della PA

L'articolo 5 del TUSP modificato dalla legge sulla concorrenza 2021

L'articolo 5 del d.lgs. 175/2016 (TUSP), modificato dall'articolo 11 della legge 118/2022 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021, prevede che la Corte dei Conti regionale di competenza:

- si pronunci **sull'atto deliberativo di costituzione di una società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta in società già costituite**, da parte di un'amministrazione pubblica, **entro 60 gg. dal ricevimento** (decorso il quale l'amministrazione può comunque procedere)
 - deliberi quindi sulla **conformità del provvedimento** della PA alle disposizioni del TUSP – con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa – volte a prevenire la costituzione di enti aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi
 - si pronunci sulla **motivazione analitica** in merito alla necessità della scelta compiuta dalla pubblica amministrazione rispetto alle ragioni di convenienza economica e di sostenibilità finanziaria della gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato.
-

L'articolo 5 del TUSP modificato dalla legge sulla concorrenza 2021: adempimenti dell'ente locale

La norma prevede, quindi, una specifica procedura e la relativa tempistica per la trasmissione e del parere e per la pubblicazione dello stesso sui siti delle amministrazioni interessate.

E' disposto che:

- ❑ la segreteria della competente sezione della Corte dei Conti, **trasmette il parere, entro 5 giorni dal deposito**, all'amministrazione pubblica interessata.
 - ❑ l'amministrazione dovrà pubblicare il parere sul proprio sito web istituzionale **entro 5 giorni dalla ricezione**.
 - ❑ in caso di **parere in tutto o in parte negativo**, se l'amministrazione pubblica intende comunque procedere dovrà motivare analiticamente le ragioni per le quali si discosta dal parere della Corte
-

La Corte dei Conti a sezioni riunite

Le Sezioni Riunite della Corte dei Conti con le delibere n. **16/SSRRCO/QMIG/2022** e n. **19/SSRRCO/QMIG/2022** intervengono per chiarire i dubbi interpretativi rispetto all'articolo 5 del TUSP, modificato. La delibere fissano alcuni elementi essenziali rispetto a ciò che le sezioni regionali devono verificare rispetto ai precetti di detta norma.

La del. n. **16/SSRRCO/QMIG/2022** del 3/11/22 (in estrema sintesi) evidenzia l'esercizio dell'autonomia contrattuale da parte di un soggetto pubblico attraverso il diritto societario – sia nella creazione di un nuovo soggetto di diritto, sia nell'acquisizione di una partecipazione in un'entità già esistente – come un processo contraddistinto da due fasi:

- ❑ la prima a **carattere pubblicistico**, è finalizzata a pervenire alla determinazione della volontà dell'ente di acquisire la veste di socio in uno dei tipi societari ammessi dal TUSP;
- ❑ la seconda, di **rilevanza privatistica**, volta ad attuare la determinazione amministrativa, attraverso gli strumenti del diritto societario (atto costitutivo e statuto, acquisto della partecipazione diretta o aumento di capitale).

Pronuncia Corte dei Conti sezioni riunite

La del. n. **19/SSRRCO/QMIG/2022** del 23/11/22 – in estrema sintesi - indica quando le operazioni di *trasformazione fra tipi sociali*, di *fusione* e di *sottoscrizione di aumento di capitale* devono ritenersi rientrare nella sfera applicativa dell'art. 5 TUSP.

Dispone che «*L'esame degli atti deliberativi di costituzione di società o di acquisizione di partecipazioni societarie da parte delle competenti Sezioni della Corte dei conti, prescritto dai commi 3 e 4 dell'art. 5 del d.lgs. n. 175 del 2016, non riguarda le operazioni di trasformazione fra tipi societari, di fusione e di sottoscrizione di aumento di capitale sociale quando non comporti anche l'acquisto della posizione di socio*».

Tipizzazione documentazione: Corte dei conti E-R delib. n. 32/2023/INPR (1/3)

La Corte dei conti per l'Emilia Romagna con la **deliberazione n. 32/2023/INPR** del 25/1/2023 ha compiuto «Indicazioni istruttorie preliminari all'esame della Sezione regionale in merito ai provvedimenti contemplati dall'art. 5 del d.lgs. n. 175/2016 (Tusp)».

La sezione ha previsto che l'amministrazione proponente, deve dimostrare di avere valutato adeguatamente la propria decisione e deve rappresentarla «in modo da rendere esplicito e comprensivo l'iter logico seguito dall'amministrazione nella loro adozione e le ragioni, che hanno determinato le statuizioni assunte», mentre «il sindacato è diretto a cogliere, attraverso la regola della sufficienza della motivazione, la logicità e la coerenza interna del giudizio formulato e posto a base del provvedimento emanato con i presupposti, dove la motivazione è volta a dare trasparenza alle decisioni, non solo in funzione dell'imparzialità dell'azione amministrativa, ma anche a salvaguardia dell'interesse pubblico a che le risorse siano utilizzate con oculatezza e con rigore»

Tipizzazione documentazione: Corte dei conti E-R delib. n. 32/2023/INPR (2/3)

Cosa propone allora la Corte dei Conti E-R nella sua deliberazione:

- l'ente deve inviare anche un questionario allegato alla richiesta di parere nonché un piano industriale con una proiezione a 3/5 anni e, per le società già esistenti, anche i bilanci, con i relativi allegati, dell'ultimo triennio.
- il piano, in particolare «deve dimostrare la capacità dell'impresa di conseguire flussi di cassa e reddituali generati dalla gestione operativa che siano sufficienti a consentirne la sostenibilità del debito», «accompagnato da una parte descrittiva che permetta di comprendere le assunzioni su cui poggia il business plan».
- predisporre una check-list che «dovrebbe consentire all'amministrazione che intende valutare l'investimento mediante la costituzione della società o l'acquisizione della partecipazione diretta o indiretta di comprendere se il piano è affidabile»

Tipizzazione documentazione: Corte dei conti E-R delib. n. 32/2023/INPR (3/3)

- individua un set di indicatori per verificare il rispetto dei principi di efficienza, di efficacia e di economicità
 - richiede di dimostrare che la società rispetti i parametri previsti dall'articolo 20 del Tusp.
 - allega una "Scheda Aiuti di Stato" «la quale, tuttavia, non costituisce elemento imprescindibile di compilazione ai fini della presentazione di istanza ex art. 5 del Tusp».
-

GRAZIE